



Prot.

Oggetto: CIG B0A379217F Accordo quadro - Manutenzione delle attrezzature presenti nel centro cottura comunale - Lettera Commerciale.

Spett.le impresa BEBI SRL

pec: bebisrl@pec.it

Spett/le impresa,

con determinazione n. del a seguito di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co. 1 lettera b) d.lgs. 36/2023 è stata affidata a codesta impresa avente sede legale in via di collodi 10/25 cap 50141 a Firenze.

l'appalto per la sottoscrizione dell'accordo quadro per le prestazioni in oggetto.

La spesa complessiva di Euro 21.289,40, oltre iva per un totale di 25.973,06 € trova copertura sul bilancio 2024/2026, annualità 2024, 2025, 2026, sulla Missione 04 Programma 06 Titolo 1 Macroaggregato 03 Capitolo 28807 "Manutenzione e riparazione attrezzature della cucina centralizzata".

La presente lettera commerciale costituisce contratto di accordo quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 co. 1 d.lgs. 36/2023 per la disciplina dei rapporti tra il Comune di Montelupo Fiorentino, rappresentato da Paola Giani in qualità di responsabile del servizio Gestione Risorse e da Bebi Srl rappresentata da Bertini Fabio in qualità di Amministratore Unico in relazione all'esecuzione delle prestazioni in oggetto

L'impresa ha l'obbligo di erogare le prestazioni in oggetto con le modalità e secondo le specifiche tecniche già definite, in esecuzione del preventivo concordato, nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici e del codice civile e di quanto segue.

1- Oggetto

Il presente accordo quadro disciplina, ai sensi dell'art. 59 d.lgs. 36/2023, i futuri eventuali contratti attuativi relativi alla manutenzione delle attrezzature del centro cottura comunale per la durata di 3 anni.

Si indicano le attrezzature presenti nel centro cottura e che potrebbero essere oggetto di manutenzione:

Polpettatrice Minerva refrigerata
Cuocipasta (n.2) Firex
Brasiera Mareno
Brasiera Electrolux
Brasiera con mescolatore Firex
Friggitrice Zanussi
Pentola a gas a fiamma diretta Firex
Mixer Nilma
Frullatore ad immersione su carrello con braccio Nilma
Lavaverdure Firex
Bilance (n.2) (Euromec pavimento, Macchi da banco)
Fuochi a gas Lotus
Fuochi a gas Mareno
Affettatrici (n.2) Kolossal + Boston
Sterilizzatori dei coltelli
Tagliaverdure – Dito TRS
Tritacarne (n.2) (1 da banco, 1 Minerva su carrello)
Banco self caldo
Forno (n.1) Lainox Naboo con boiler
Forno (n.1) Lainox Naboo a vapore diretto

Le prestazioni oggetto del presente accordo sono quelle descritti nel Dettaglio Economico e comprendono le seguenti voci:

- prezzo orario della manodopera - 38 €;
- tempo di intervento dalla chiamata – 48 ore massimo;
- costo chiamata e trasferimento – 29 €;
- ribasso percentuale rispetto ai prezzi di listino dei ricambi originali – 3%;
- prodotto detergente alcalino per la pulizia di forni industriali – 86 € per confezione da 10kg.

2 - Durata

L'affidamento ha durata di 3 anni e decorre dalla accettazione della presente lettera

commerciale da parte dell'operatore affidatario.

L'offerta presentata dall'operatore economico è valida e resta ferma per tutta la durata del contratto. Il Comune si riserva la facoltà con proprio atto di prorogare la validità del presente accordo per un massimo di 12 mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni nell'ipotesi in cui alla scadenza dell'accordo come sopra individuata non sia esaurito l'importo massimo indicato all'art 3.

3 – Ammontare presunto dell'appalto

L'importo massimo stimato dell'accordo quadro è pari ad € 21.289,40 (ventunomiladuecentottantanove/40 centesimi), di cui € 2.454,40 (duemilaquattrocentocinquantaquattro / 40 centesimi) per costi della manodopera, oltre a € 435,00 (quattrocentotrentacinque / 00 centesimi) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, importo al netto dell'IVA. La restante parte è rappresentata dai pezzi di ricambio e altri oneri di chiamata e trasferimento.

A detto importo deve essere aggiunta l'IVA al 22% per un totale di € 25.973,06 (venticinquemilanovecentosettantatre / 06 centesimi), secondo i prezzi indicati dall'impresa nel citato preventivo. Detto importo non dà diritto all'operatore di pretenderlo integralmente, poiché saranno corrisposti solamente gli importi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni come ordinato dall'amministrazione, nel periodo di durata dell'accordo.

Ai sensi degli artt. 11 e 57 d.lgs. 36/2023, il calcolo del costo della manodopera è basato sul CCNL applicato ossia CCNL per i Dipendenti da Aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.

Tale importo massimo non dà diritto all'impresa a pretendere lo stesso in quanto saranno ad essa corrisposti solo i corrispettivi relativi all'effettuazione dei contratti applicativi stipulati nel periodo di validità del presente accordo.

Il diritto di chiamata, indicato nel Dettaglio Economico, viene corrisposto una sola volta se la prestazione sull'attrezzatura da mantenere si svolge con più interventi.

4 – Revisione dei prezzi e garanzia definitiva

La revisione dei prezzi di cui all'art. 60 è ammessa nelle forme e nei limiti previsti dalla disposizione stessa, potrà essere attivata dall'impresa dal secondo anno di vigenza del contratto quadro alle condizioni previste e se ricorrono i presupposti.

Dal secondo anno, può essere attivata la clausola di revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, nel caso in cui si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo contrattuale nella misura dell'80% della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire.

La variazione dei prezzi deve essere espressamente richiesta dall'appaltatore per pec. Ugualmente procederà la Stazione Appaltante per la richiesta di revisione in diminuzione. Le clausole di revisione dei prezzi non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto.

Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi (FOI) elaborati dall'ISTAT.

A titolo meramente esemplificativo si indica come opera la clausola di revisione dei prezzi:

aumento registrato dagli indici ISTAT FOI: 10%

franchigia prevista dall'art.60 del codice: 5%

$10\% - 5\% = x$

Revisione 80% di X sulle prestazioni rimaste da eseguire.

Il controllo degli indici ISTAT decorrono dalla data di inizio delle prestazioni

Ai sensi dell'art 117 comma 14 del D.Lgs 36/2023 non viene richiesta una garanzia definitiva in quanto l'operatore economico, oltre ad essere di comprovata solidità economica, ha presentato un'offerta che ha migliorato le risultanze dell'indagine di mercato.

5 – Validità dell'accordo

Il presente accordo quadro produrrà i suoi effetti per tutto il periodo suddetto, qualunque sia l'importo effettivamente utilizzato alla data di scadenza, ovvero fino alla concorrenza dell'importo massimo predetto se intervenuta precedentemente alla suddetta scadenza.

In caso di capienza residua alla scadenza dell'accordo, l'amministrazione può effettuare un ordine di esecuzione fino all'ultimo giorno di validità dell'accordo, anche se l'esecuzione dell'ordine si realizza in un periodo successivo.

6 - Referente

L'impresa indica, in fase di accettazione della presente lettera commerciale, il referente per l'amministrazione, al quale il Comune può fare riferimento nell'esecuzione dell'accordo, indicandone altresì i contatti telefonici e la mail. Ogni variazione è comunicata tempestivamente all'amministrazione.

7 - Esecuzione dell'accordo quadro

L'impresa esegue le prestazioni di volta in volta a richiesta del Comune, entro 48 dall'ordine, in conformità a quanto previsto nell'offerta.

L'ordinazione da parte del Comune si realizza mediante singoli contratti attuativi o ordinativi anche a mezzo di messaggio PEC, mail o ordine telefonico.

8 – Pagamenti e tracciabilità

Una volta eseguita la fornitura richiesta dall'amministrazione, la fatturazione è esclusivamente elettronica, ai sensi della L. 24/12/2007 n. 24, e la fattura contiene:

- il riferimento alla determinazione di affidamento (numero e data);
- l'indicazione del codice identificativo di gara **CIG B0A379217F**

Il CODICE UNIVOCO DELL'UFFICIO è **1Z54QC**.

La fattura è liquidata entro 30 giorni dalla data di arrivo al protocollo dell'ente, previa verifica della regolarità contributiva e attestazione di regolare esecuzione del responsabile del procedimento.

Le fatture sono essere intestate a:

Comune di Montelupo Fiorentino – Servizio Gestione Risorse-

Viale Cento Fiori, 34

50056 Montelupo Fiorentino (FI)

C.F.: 00614510485

I pagamenti sono effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136, i cui estremi con tutti i dati necessari all'esecuzione del bonifico e l'indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, sono comunicati dall'impresa all'Ente in sede di accettazione della presente lettera commerciale. Tale comunicazione è valida fino a diversa comunicazione.

L'impresa assume, a pena di nullità assoluta del rapporto contrattuale, gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010.

L'impresa è altresì tenuta a porre la stessa clausola relativa agli obblighi di tracciabilità, a pena di nullità assoluta del relativo rapporto contrattuale, negli eventuali rapporti contrattuali sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dai lavori oggetto della presente lettera commerciale.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'impresa si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Firenze, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

9. - Subappalto e cessione del contratto

Il subappalto non è ammesso, non avendone l'impresa fatto richiesta.

La cessione del presente contratto è vietata.

10 - Obblighi dell'impresa- Codice di comportamento

L'impresa è obbligata

- ad applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le condizioni normative e retributive risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro afferente al settore e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente contratto, nonché quelle disposte da successive modificazioni od integrazioni e dai contratti integrativi di zona. Deve inoltre osservare nei confronti dei propri dipendenti tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e di sicurezza sui luoghi di lavoro secondo le disposizioni del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, assumendosene tutti gli oneri. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura giuridica. In caso di violazione ai predetti obblighi accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'Ispettorato del lavoro, il Comune si riserva il diritto di operare una ritenuta del 20% sull'importo delle singole fatture da pagare od anche la

sospensione del pagamento delle fatture immediatamente seguenti all'accertamento dell'inadempienza e di quelle che ad essa seguono. Tale ritenuta sarà rilasciata oppure in caso di sospensione questa sarà cessata solo quando l'ispettorato del lavoro avrà dichiarato che l'impresa si è messa in regola e l'impresa stessa non potrà avanzare per tale ritenuta e/o tali sospensioni alcun diritto o pretesa per il mancato o ritardato pagamento. Ai sensi degli artt. 11 e 57 d.lgs. 36/2023, si precisa che il CCNL applicabile al contratto in questione è CCNL per i Dipendenti da Aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi

- ad estendere, per quanto compatibile, ai propri collaboratori il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al DPR.62/2013 e alla deliberazione della G.C n. 60 del 22/06/2023 i quali sono entrambi visibili sul sito del Comune di Montelupo Fiorentino alla sezione trasparenza: <https://www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/il-comune/statuto-e-regolamenti/funzionamento-e-organizzazione-dellente-ed-istituzioni/codice-di-comportamento-e-condotta/>, consapevole che la violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso sarà considerata come inadempimento contrattuale ed il Comune potrà risolvere di diritto il rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

11 - Penali

L'aggiudicatario si rende garante, assumendosi le correlative responsabilità, che le prestazioni siano erogate secondo gli standard di diligenza professionale.

In attuazione di quanto previsto al precedente art. 7, in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni potrà essere applicata una penale di €. 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo. Inoltre, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla manutenzione dell'attrezzatura ricorrendo ad un'altra ditta e addebitando il maggior costo sostenuto per la manutenzione rispetto ai prezzi praticati dall'affidatario all'affidatario stesso.

L'importo complessivo delle penali non può comunque superare il 10% del valore complessivo dell'accordo.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla alla risoluzione dell'accordo, secondo le modalità previste al successivo articolo 12.

Le penali sono contestate per iscritto dall'Ente alla pec dell'affidatario. Quest'ultimo ha 5 giorni per presentare le proprie controdeduzioni che saranno vagliate dalla stazione

appaltante entro 3 giorni.

12 – Risoluzione e recesso

Il presente accordo è soggetto alla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c in danno dell'appaltatore nei seguenti casi:

- applicazione di n. 3 penali di cui al precedente articolo, che comportino un ritardo della erogazione della prestazione maggiore rispetto al tempo di intervento indicato nel Dettaglio economico;
- per gravi violazioni nell'applicazione del contratto di lavoro e degli obblighi contributivi e previdenziali nei confronti dei dipendenti;
- in caso di cessione del presente rapporto, di cui al precedente art. 9;
- in caso di fallimento che si verifichi in data antecedente all'adempimento del contratto;
- negli altri casi previsti dalla legge, in particolare dell'art. 122 del d.lgs. 36/2023.

In presenza di dette situazioni il contratto si intenderà risolto di diritto senza necessità di ulteriore comunicazione all'impresa.

È fatta salva ogni eventuale altra azione di rivalsa per i danni subiti da parte dell'Ente: si applica l'art. 1453 c.c.

La risoluzione del contratto per cause imputabili alla Ditta aggiudicataria, oltre alla decurtazione dalle fatture dell'importo della penale, porterà al risarcimento, da parte della stessa, di ogni eventuale maggiore danno.

Il Comune, oltre ai suddetti casi, potrà risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 122 comma 1 lett. a), b), c) e d), comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.

Si applica la disposizione prevista dal predetto articolo in merito alla procedura da attivare in caso di risoluzione.

13- Responsabilità dell'Impresa

L'impresa assume su di sé la piena responsabilità di qualunque evento dannoso possa derivare al Comune e/o a terzi, anche come mera conseguenza dell'attività connessa alle prestazioni in oggetto, imputabile a fatto e colpa dell'impresa medesima o dei suoi dipendenti e/o collaboratori.

Trattandosi di attività che sono svolte all'interno del centro cottura comunale e che potrebbero essere oggetto di rischi interferenziali viene redatto il Documento Unico Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

14 – Controlli sull'impresa

Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 36/2023, l'impresa è resa edotta che il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti – già dichiarati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – potranno essere verificati a campione, entro un periodo massimo non superiore a anni 2 dalla data della determina di affidamento.

15- Responsabilità dell'Impresa

L'impresa assume su di sé la piena responsabilità di qualunque evento dannoso possa derivare al Comune e/o a terzi, anche come mera conseguenza dell'attività connessa alle prestazioni in oggetto, imputabile a fatto e colpa dell'impresa medesima o dei suoi dipendenti e/o collaboratori

16- Responsabile del Progetto

Il responsabile del progetto è la dott.ssa Paola Giani responsabile del servizio Gestione Risorse.

Il direttore dell'esecuzione è il responsabile del centro cottura Alessandro Vinci.

17- Stipula del contratto e spese

Ai sensi dell'art. 18 comma 1 del d.lgs. 36/23, la stipula del presente contratto di accordo quadro avviene tramite lo scambio di corrispondenza costituita appunto dalla presente lettera cui dovrà far seguito lettera di accettazione da parte di codesta impresa. Le prestazioni oggetto della presente lettera commerciale sono tutte soggette ad IVA.

Ai sensi dell'art. 18 comma 10 d.lgs. 36/2023 e dell'allegato I.4 al medesimo decreto, il presente contratto non è soggetto all'imposta di bollo in quanto di importo inferiore a 40.000 euro.

Ogni eventuale spesa ulteriore inerente e conseguente al contratto è a completo carico dell'operatore aggiudicatario così come lo sarà l'imposta di registro nel caso ci fosse necessità di registrare la presente lettera commerciale.

18 -Foro Competente

Il Foro competente è il Tribunale di Firenze, con ciò escludendo il ricorso all'arbitrato.

L'impresa elegge domicilio presso il Palazzo Comunale.

19 -Trattamento dei dati

L'impresa aggiudicataria accorda il proprio consenso al trattamento e diffusione da parte del Comune di Montelupo Fiorentino dei dati personali per le finalità connesse alla gestione del contratto, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montelupo Fiorentino.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è l'impresa Etruria PA con sede in Empoli (FI), Via Reali n. 20/22, c.f. e P.Iva 05883740481, nella persona dell'avv. Francesco Barchielli mail dpo@etruriapa.it;

Il responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile del Servizio Gestione Risorse, dott.ssa Paola Giani.

Si resta in attesa di ricevere tramite pec, entro cinque giorni dal ricevimento della presente, quanto segue:

- lettera con la quale codesta impresa comunica tramite pec (comune.montelupo-fiorentino@postacert.toscana.it) al Comune di Montelupo Fiorentino l'accettazione della presente lettera commerciale. Detta accettazione costituisce anche accettazione di tutta la documentazione sulla base della quale è stata rimessa l'offerta.
- indicazioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- indicazione del referente dell'impresa e dei suoi contatti;
- generalità e recapiti telefonici del rappresentante dei lavoratori della sicurezza (RLS) di cui all'art. 47 del D.Lgs. 81/08;
- generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 17 del D.Lgs. 81/08;
- generalità del medico competente di cui all'art. 18 del D.Lgs. 81/08;
- copia del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08;
- documentazione da cui risulti l'adeguata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08.

Firmato digitalmente

Dott.ssa Paola Giani